



Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Audizione di **Ivan Stomeo** delegato Anci "*Rifiuti-Energia*"

Signor presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, grazie per avermi dato la possibilità di contribuire, con questa audizione, all'inchiesta che state portando avanti, comunicandovi da subito la mia disponibilità ad essere ascoltato ogni qualvolta che questa Commissione lo ritenga opportuno e necessario, relativamente al lavoro dell'Anci.

Considerando il mio recente insediamento ho bisogno di un pò di tempo per prendere visione delle questioni aperte e per impostare un programma di lavoro.

Quello che posso anticiparvi è che non amo la strategia "*dell'uomo solo al comando*" che ritengo inadeguata per rispondere alle sfide complesse che la politica locale e nazionale hanno davanti.

Per questo motivo oltre a me sono presenti i miei collaboratori Anci: l'Ing **Paolo Azzurro** consulente esperto in materia e la **Dott.ssa Carmelina Cicchiello** funzionaria dell'ANCI, a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il 3 marzo di quest'anno sono stato nominato, dal Presidente Anci **Antonio Decaro**, nuovo delegato nazionale Anci per i temi "*Energia e Rifiuti*". Come ho avuto già modo di dichiarare in occasione della mia nomina intendo portare avanti il mio lavoro, facendo tesoro della mia esperienza maturata all'interno dell'Associazione Comuni Virtuosi, della Rete Comuni Solidali "Recosol" e dell'Associazione Borghi autentici d'Italia di cui sono attualmente Presidente.

Dunque, il mio mandato sarà ispirato ai principi della sostenibilità nelle sue tre principali declinazioni: **sostenibilità ambientale, sociale ed economica**, che deve essere declinata nei territori attraverso un insieme coordinato di azioni che mettano al centro la tutela dei cittadini e dell'ambiente e più in generale dei cosiddetti beni comuni.

Le parole chiave di questa filosofia sono **sostenibilità, partecipazione, economia circolare**; nel campo dei rifiuti questa filosofia è ben rappresentata dalla strategia "*Rifiuti Zero*", in una logica di recupero ma soprattutto di prevenzione. Nella nuova veste di delegato nazionale Anci per il tema Rifiuti, il mio principale impegno sarà rivolto dunque alla collaborazione e allo valorizzazione dell'esperienza di tutti quei Comuni che hanno messo in campo le migliori pratiche per lo sviluppo di progetti locali finalizzati alla promozione di modelli di economia circolare.

Prima ancora del tema del riciclo e della valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti il mio interesse, coerentemente con gli orientamenti della politica comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti e di efficienza nell'uso delle risorse, è rivolto agli strumenti e alle politiche di prevenzione che nel nostro Paese, ma non solo, risentono di una sorta di complesso di inferiorità, rispetto ai problemi più propriamente legati alla gestione dei rifiuti a valle dei processi di generazione. Ciò avviene anche perché manca ancora un quadro di riferimento legislativo adeguato in materia di **responsabilità estesa del produttore** e obiettivi vincolanti di prevenzione, riduzione e di riutilizzo, prima ancora che di riciclo all'interno della legislazione vigente in materia di rifiuti. Nell'applicazione della gerarchia europea di gestione dei rifiuti il riutilizzo, rispetto alla produzione "usa e getta" non solo consente di risparmiare risorse



e ridurre gli impatti sull'ambiente, ma diventa anche un motore per la creazione di occupazione verde, come numerosi studi hanno dimostrato.

Seppur conscio che la prevenzione è un obiettivo che non può essere perseguito con grande efficacia, a livello locale come nazionale, solamente all'interno delle politiche di gestione dei rifiuti, perché dipende dalle politiche industriali e dalle scelte di consumo, ritengo che anche l'Anci debba trovare il modo di fare sentire la sua voce appoggiando e perseguendo gli obiettivi oggi in discussione nel contesto dell'iter del nuovo **pacchetto Europeo sull'economia circolare**: penso alla progettazione di prodotti più sostenibili, realizzati con meno materie prime, senza l'uso di sostanze pericolose, utilizzando materiali riciclati, duraturi, riparabili, disassemblabili, riutilizzabili, riprocessabili e infine riciclabili; penso al contrasto del fenomeno dell'obsolescenza programmata; penso a come stimolare la transizione verso nuovi modelli di business ispirati ad esempio dai concetti e dagli esempi concreti di "**economia funzionale/functional economy**", **consumo collaborativo** (collaborative consumption); **economia della condivisione** (sharing economy); **simbiosi industriale** (industrial symbiosis); penso agli strumenti in grado di favorire il riuso dei beni a fine vita e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti all'interno dei centri di raccolta; penso alle iniziative territoriali di prevenzione degli sprechi alimentari e penso a come favorire tutto ciò stimolando l'innovazione sociale e la partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte della pubblica amministrazione e utilizzando la leva fiscale ed economica.

Penso ovviamente e soprattutto ai sistemi di **responsabilità estesa del produttore**, e di quali suggerimenti possano farsi portatori gli enti locali per renderli più efficaci affinché svolgano appieno il ruolo che gli è stato affidato, ovvero quello di responsabilizzare le imprese rispetto agli impatti e ai costi ambientali dei loro prodotti nelle fasi di uso e di fine vita, specie nel campo degli imballaggi, arrivando all'obbligo di internalizzare tali costi che attualmente ricadono prevalentemente sul consumatore finale e sulla fiscalità generale. A tale proposito c'è una novità interessante nell'ambito del processo di ridefinizione della direttiva europea sui rifiuti avviato con il pacchetto europeo sull'economia circolare. Una novità che potrebbe cambiare totalmente la prospettiva. Mi riferisco al nuovo articolo 8-bis, introdotto dalla proposta di direttiva che modifica la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti e in particolare al comma 4) come modificato dagli Emendamenti approvati il 14 marzo 2017 dal parlamento Europeo che pone a carico dei produttori la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione (Vedi Allegato 1).

Qualora l'articolo dovesse uscire immutato dall'esame del Consiglio, i produttori avrebbero, diciamo così, uno stimolo in più, verso la scelta e il conseguente finanziamento dei sistemi di raccolta più efficaci ed efficienti ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle norme europee. Il ricorso all'eco-design e la transizione verso l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili al posto dell'usa e getta (ove praticabile ovviamente) potrebbe diventare una scelta diffusa per ridurre i costi di gestione del fine vita degli imballaggi immessi al consumo andando a modificare una situazione in cui una parte consistente di rifiuti di imballaggio post-consumo non può rientrare nella catena del valore in quanto tecnicamente non selezionabile e/o non riciclabile allo stato attuale delle tecnologie.

Eloquente è il caso della piccola Lituania per capire come il sistema della responsabilità condivisa venga messo in discussione dalla stessa industria. I produttori di bevande, costretti a pagare interamente i costi della raccolta differenziata degli imballaggi agli enti locali hanno preferito organizzare e gestire un sistema di deposito su cauzione entrato in vigore un anno fa. I posti di lavoro creati, diretti ed indiretti, dal sistema di cauzione, con la piena collaborazione della distribuzione organizzata sono stati 1100. Anche la *Coca Cola*,



che da sempre combatte qualunque politica che possa avere qualche effetto negativo sulle vendite delle sue bevande, ha annunciato recentemente in Scozia di essere disposta a collaborare ad una eventuale introduzione del deposito su cauzione. Questo cambio di prospettiva potrebbe addirittura favorire un ritorno dei sistemi di riutilizzo del vuoto a rendere e a partire dai settori delle acque minerali e della birra come sta avvenendo in Oregon e Bretagna, che risulterebbero più competitivi verso l'utilizzo degli imballaggi a perdere.

Quello che vorrei promuovere dunque come nuovo delegato Anci, è una maggiore apertura verso le esperienze di gestione dei rifiuti e degli imballaggi di successo che avvengono in Italia e anche all'estero da parte di governi, enti locali e industria. Poter disporre di esperienze in corso e studi già effettuati rappresenta un enorme valore aggiunto per poter ipotizzare soluzioni adatte alle nostre realtà.

Sono pienamente convinto del fatto che le parole d'ordine, del futuro, in tutti i campi sono: **responsabilità, collaborazione, condivisione, approccio sistemico**. A queste si aggiunge la consapevolezza che non esiste un'unica soluzione standardizzata che vada bene in tutti i contesti e a tutte le altitudini perché ogni territorio ha le sue caratteristiche e richiede soluzioni che non possono che essere locali e a filiera corta e che tengano conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. Una filiera corta garantisce non solamente occupazione locale ma una maggiore trasparenza e possibilità di controllo. Anche l'economia circolare, oggi al centro del dibattito sulle future politiche di sviluppo a livello europeo, nazionale e locale, non si può realizzare "da soli" senza una collaborazione, per l'appunto sistemica degli altri portatori di interesse.

Vorrei aprire una parentesi sulle performance della filiera della plastica che rappresenta (ultimi dati disponibili 2015) il 59% del totale dei corrispettivi erogati dal Sistema CONAI ai Comuni e il 20% in peso dei rifiuti da RD conferiti in quanto è il materiale che presenta maggiori criticità ai fini del raggiungimento del 55% di riciclo al 2025.

Nel 2016, delle oltre due milioni di tonnellate di imballaggi immessi al consumo (nel 2015 sono state 2.128.000) ne sono state raccolte in maniera differenziata 960mila. Di queste, 550mila sono state avviate a riciclo e oltre 400mila tonnellate sono andate a recupero energetico. Gli ultimi dati sul riciclo resi disponibili da Corepla riferiti al 2015 vedono una percentuale di riciclo del 40,7% di cui il 24%, da superficie pubblica gestito da Corepla e 16%, da superficie gestita dal riciclo indipendente con proprie risorse.


Sul progetto pilota di Corepla di diversificazione del CAC in base a tre categorie di imballaggi determinate sulla base della loro selezionabilità e riciclabilità, da una primissima lettura, mi riservo di esprimere un parere nel merito quando arriveranno maggiori informazioni da parte di Corepla su come questa differenziazione, che prevede uno sconto sul CAC (188 euro a tonnellata) per due categorie di imballaggi su tre, dovrebbe spingere i produttori di imballaggi verso una maggiore sostenibilità.

- **Raccolta differenziata e costi della raccolta**

I dati disponibili relativi alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati evidenziano un paese a diverse velocità. Secondo quanto riportato nel rapporto Rifiuti Urbani 2016 dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), nel 2015, la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha interessato il 47,5% della produzione nazionale, con una crescita di 2,3 punti rispetto al 2014. Nelle Regioni del Nord tale percentuale è stata del 58,6%; nelle regioni del Centro 43,8% e nelle regioni del Mezzogiorno 33,6%

In media, la quota di imballaggi sul totale della raccolta delle singole frazioni merceologiche è pari al

- a) 28% per i rifiuti di carta e cartone;
- b) 85% per i rifiuti di vetro;
- c) 91% per i rifiuti plastici
- d) 42% per i rifiuti di metalli (acciaio, alluminio)
- e) 15% per i rifiuti di legno




Fonte: ISPRA

Fig. Percentuale media dei rifiuti di imballaggio sul totale della raccolta delle singole frazioni merceologiche, media anni 2013-2015

Nel 2015, la più alta percentuale di raccolta differenziata è stata conseguita dalla regione Veneto, con il 68,8%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 67,4%. La percentuale di raccolta del Friuli Venezia Giulia si colloca al 62,9% e superiore al 55% risulta quella di Lombardia (58,7%), Marche (57,9%), Emilia Romagna (57,5%), Sardegna (56,4%) e Piemonte (55,1%). Le altre regioni si attestano tutte al di sotto del 50%, ma alcune di queste si collocano, comunque oltre il 45%: Abruzzo (49,3%), Umbria (48,9%), Campania (48,5%), Valle d'Aosta (47,8%) e Toscana (46,1%).

Al di sopra del 35% si attestano i tassi di raccolta differenziata della Liguria e del Lazio, 37,8% e 37,5% rispettivamente, mentre superano di poco il 30% la Basilicata (30,9%) e la Puglia (30,1%).

In crescita, ma inferiori al 30%, sono le percentuali del Molise (25,7%) e della Calabria (25%), mentre la Sicilia, la cui percentuale di raccolta passa dal 12,5% del 2014 al 12,8% del 2015, non ha fatto rilevare particolari progressi. La Calabria come già evidenziato è la regione che fa segnare la maggiore crescita della percentuale di raccolta differenziata, seguita da Valle d'Aosta, Lazio e Puglia.



Fonte: ISPRA

Fig. Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2014 – 2015


Per quanto riguarda i singoli Comuni, percentuali di RD superiori al 65% si registrano più diffusamente nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 30.000 abitanti. Ad oggi, nessun comune con popolazione residente superiore ai 200.000 abitanti arriva a percentuali di RD superiori al 60% nonostante le esperienze che verranno richiamate nel seguito hanno dimostrato la possibilità di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata superiori al 70/75% anche all'interno delle grandi città.

Fascia di popolazione residente nel comune (n. abitanti)	Percentuale di comuni ricadente nell'intervallo di raccolta differenziata (%)						
	<20%	[20%-30%)	[30%-40%)	[40%-50%)	[50%-60%)	[60%-65%)	≥65%
1-2500	13,4	10,8	11,8	10,7	14,7	9,8	28,8
2.501-5000	9,6	6,1	6,5	8,3	17,0	13,3	39,3
5.001-15.000	9,7	6,2	5,6	8,1	14,5	14,3	41,7
15.001-30.000	10,5	6,1	4,2	10,5	23,8	13,8	31,2
30.001-50.000	17,0	4,2	10,3	10,3	27,9	12,1	18,2
50.001-100.000	13,4	16,5	19,6	13,4	15,5	11,3	10,3
100.001-200.000	10,0	6,7	13,3	10,0	26,7	13,3	20,0
>200.000	25,0	6,3	25,0	18,8	25,0	0,0	0,0
Totale comuni(*)	11,8	8,6	9,2	9,7	16,0	11,7	33,1

Note: (*) percentuali calcolate sul numero totale dei comuni di tutte le fasce (si vedano i valori riportati in corrispondenza delle colonne relative al 2015 di Figura 2.24). Le analisi si riferiscono a un numero di comuni pari a 7.765.

Fonte: ISPRA

Tab. Distribuzione percentuale dei comuni appartenenti alle diverse fasce di popolazione in funzione dei livelli di RD conseguiti, anno 2015



Fonte: ISPRA

Fig. Percentuali di raccolta differenziata nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, anni 2014 - 2015



L'analisi dei dati riportati nel rapporto ISPRA 2016 evidenzia una più elevata presenza di comuni con alte percentuali di raccolta differenziata nel Nord Italia, e una maggiore concentrazione verso percentuali più basse nel caso del Centro e del Sud. I dati di dettaglio sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani su scala comunale sono disponibili sul sito web del Catasto rifiuti accessibile pubblicamente sul sito di Isprambiente (<http://www.catastorifiuti.isprambiente.it>).



- **L'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019**

L'AQ definisce i corrispettivi per le singole filiere e mette a disposizione alcune risorse aggiuntive per favorire la crescita quali-quantitativa delle raccolte differenziate nelle aree in ritardo.

Al Cap. 7 dell'AQ è previsto infatti un impegno finanziario da parte di CONAI fino a 5 milioni di euro/annui per le seguenti attività:

- Progetti territoriali;
- Progetti di comunicazione locali (di cui al bando comunicazione locale);
- Banca dati e osservatorio Enti Locali;
- Formazione
- Progetti sperimentali (1 milione di euro)

Sino ad oggi i fondi destinati a sostenere i "progetti territoriali, e sperimentali" finalizzati all'incremento quali-quantitativo delle raccolte differenziate, sono stati impiegati solo in parte, quasi esclusivamente nell'ambito di richieste pervenute direttamente al CONAI e in assenza – a mio avviso – di una più efficace azione informativa rivolta a tutti i Comuni.

Segnalo nel merito che il problema evidenziato è stato affrontato nel corso della precedente seduta del tavolo di Coordinamento del 1 marzo 2017 che ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro specifico a cui partecipano due delegati ANCI e due delegati CONAI. Il Gruppo di lavoro ha lo scopo di redigere linee guida che stabiliscano regole, modalità e procedure per l'accesso, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse stanziare.

Sempre nella seduta del 1 marzo, è stato costituito anche il gruppo di lavoro, sulla revisione dei corrispettivi di metà accordo ovvero dei corrispettivi unitari pagati dal sistema consortile ai comuni o ai soggetti da questi delegati, in relazione alle diverse tipologie di materiali provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio.

Al capitolo 6 dell'Accordo Quadro infatti, nel paragrafo "Corrispettivi", è previsto che ***"La parti condividono di prevedere, decorsi 30 mesi dal 1 aprile 2014, la facoltà di convenire ad una revisione dei corrispettivi unitari, legata a significative variazioni che dovessero essere intervenute nei "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio"***. I 30 mesi sono decorsi il 30 settembre 2016 e si è reso pertanto necessario procedere ad un approfondimento e ad un' analisi di alcuni aspetti che incidono significativamente sui costi delle raccolte differenziate sostenuti dai Comuni.

Le attività dei gruppi di lavoro citati sono al momento in corso e saranno oggetto di relazione conoscitiva in occasione della prossima seduta del tavolo di Coordinamento prevista per domani.

Il tema dei **corrispettivi**, così come quello della determinazione degli importi del Contributo Ambientale Conai (CAC) per le diverse filiere dei materiali come sappiamo è un tema molto controverso; su quest'ultimo punto c'è da **sottolineare che l'ANCI non partecipa alla definizione del CAC**. Al tempo stesso vale la pena sottolineare che **l'andamento dei valori del CAC sembrerebbe seguire i valori di mercato dei materiali, piuttosto che gli effettivi costi della gestione del fine vita**. Infatti i valori del CAC nel periodo 2012-2017 hanno registrato quasi tutti una diminuzione, più o meno marcata, a fronte nello stesso periodo



di un aumento dei costi di raccolta, già solo per un aumento dei sistemi domiciliari (il cosiddetto porta a porta) rispetto alle raccolte stradali. L'unica filiera per la quale si è registrato un incremento del CAC è stata la plastica; il questo caso mi sembra che la motivazione possa essere letta in quello che Corepla definisce "deficit di catena" ovvero il maggior costo relativo alla gestione di ciascuna tonnellata di rifiuto (costi di trasporto e selezione + corrispettivi erogati) rispetto ai ricavi ottenuti dalla vendita dei materiali.

- **Acciaio:** Il CAC per l'acciaio è diminuito del 58% passando da 31,00 €/t (nel 2012) a 13,00 €/t del 2017.
- **Alluminio:** Il CAC per l'alluminio è rimasto immutato a 45,00 €/t
- **Carta:** Il CAC per la carta è diminuito del 71% passando da 14,00 €/t (nel 2012) a 4,00 €/t del 2017.
- **Legno:** Il CAC per il legno è diminuito del 13% passando da 8,00 €/t (nel 2014) a 7,00 €/t del 2017.
- **Plastica:** Il CAC per la plastica è l'unico a registrare un incremento, del 57%, passando da 120,00 €/t (nel 2012) a 188,00 €/t del 2017.
- **Vetro:** Il CAC per il vetro è diminuito del 9% passando da 17,82 €/t (nel 2013) a 16,30 €/t del 2017.

Nel merito dei corrispettivi vorrei segnalare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attraverso un'Indagine conoscitiva IC49 del 2013, sul mercato dei rifiuti urbani, ha evidenziato una bassa copertura da parte del sistema consortile dei costi sostenuti dai Comuni per la raccolta della frazione differenziata riferibile agli imballaggi, a fronte di una generale riduzione nel corso del tempo del Contributo Ambientale Conai per quasi tutti i materiali.

L'indagine dell'Antitrust stima che tale copertura sia dell'ordine del 20%.

I margini di manovra per quanto riguarda il tema dei corrispettivi nel corso della vigenza dell'Accordo sono tuttavia limitati. Il tema potrà essere affrontato più compiutamente in sede di rinnovo dell'Accordo ovvero non prima del 2019. Nel corso della vigenza dell'Accordo, la revisione dei corrispettivi è legata come già indicato, alla possibilità di dimostrare che, dalla data di sottoscrizione dell'accordo nel 2014 ad oggi, siano intervenute significative variazioni in relazione ai "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Si rileva nel merito che non esistono al momento criteri di riferimento per la quantificazione di tali maggiori oneri nè tantomeno criteri condivisi per monitorarne l'andamento nel tempo. E' questo un punto sul quale credo sarà opportuno intervenire, predisponendo sin da subito strumenti in grado di garantire una valutazione super-partes basata su criteri oggettivi e su un set di parametri/indicatori monitorabili nel tempo, limitando il più possibile il meccanismo di contrattazione fra le parti che ha retto sino ad ora gli accordi ANCI-CONAI.

Sempre sul tema dei corrispettivi è necessario distinguere i corrispettivi nominali con i valori effettivamente erogati, avendo tutte le filiere meccanismi di valori legati alla qualità del materiale conferito.

Nel merito credo sia importante il tema delle **analisi merceologiche** con particolare riguardo alla **terzietà delle analisi per garantire trasparenza ed equità di valutazione e attendibilità dei dati sulla base dei quali si basa la determinazione dei corrispettivi.**

Oggi le analisi sui rifiuti conferiti dai Comuni o dai soggetti da questi delegati sono commissionate direttamente dai singoli consorzi di filiera a società specializzate, l'ANCI ha sottolineato come tali procedure



e la mancanza di terzietà dei soggetti che effettuano le analisi e dunque la verifica della qualità del rifiuto, sia un problematica da risolvere.

Connesso al tema delle verifiche merceologiche sul materiale conferito vi è quello della verifica e monitoraggio dell'Accordo Quadro, che ha nella banca dati Anci-Conai, uno strumento operativo fondamentale. Tale Banca Dati, le cui elaborazioni sono uno strumento fondamentale oltre che per ANCI anche per i singoli Comuni, credo che dovrebbe essere "open data" e quindi accessibile a tutti, e su questo ho dato indicazioni in ANCI per verificarne, dopo la reinternalizzazione della gestione della stessa, la fattibilità.

Il Delegato ANCI "Energia e Rifiuti"

Ivan Stomeo – Sindaco di Melpignano



ALLEGATO 1

Pacchetto Europeo sull'Economia Circolare e modifiche alla disciplina della responsabilità estesa del produttore

La **proposta di direttiva** che modifica la direttiva europea sui rifiuti (Direttiva 2008/98 CE) contenuta nel pacchetto europeo sull'economia circolare introduce all'interno della Direttiva il nuovo articolo 8-bis in materia di responsabilità estesa del produttore (il testo integrale del nuovo articolo è riportato in fondo).

In particolare, il comma 4 dell'art. 8-bis demanda agli Stati Membri l'adozione delle misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore coprano **la totalità dei costi** di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione. Il testo dell'Art. 8-bis, comma 4 come modificato dagli emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017 è riportato nel seguito.

Proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 2008/98 CE sui rifiuti

Art. 8-bis, comma 4) come modificato dagli Emendamenti del parlamento Europeo approvato il 14/3/2017

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) **coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti** per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, come indicato di seguito:

- costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita, trasporto e trattamento necessarie per garantire l'adeguata gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;
- costi di una congrua informazione dei detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;
- costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, terzo trattino;

b) nell'ambito di regimi collettivi, siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti. Il costo ottimizzato dei servizi è trasparente e riflette i costi sostenuti dai gestori pubblici di rifiuti in sede di svolgimento dei compiti operativi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.



Testo integrale del nuovo articolo 8-bis: “Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore” prima delle modifiche apportate dagli emendamenti approvati il 14 marzo 2017 dal parlamento Europeo

1. Gli Stati membri garantiscono che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1:

- definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, delle autorità locali e, ove applicabile, dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;
- definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;
- prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti i dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;
- assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti e delle piccole e medie imprese.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo:

- a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;
- b) dispongano dei mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- c) istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza, con verifiche regolari indipendenti per valutare:
 - la gestione finanziaria dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);
 - la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, terzo trattino, e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;
- d) rendano pubbliche le informazioni riguardanti:
 - la proprietà e i membri;
 - i contributi finanziari versati dai produttori;
 - la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.



4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, compresi i seguenti:

– costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

– costi di una congrua informazione dei detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

– costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, terzo trattino;

b) siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.

6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.

7. Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del *[diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]* siano conformi alle disposizioni del presente articolo entro un termine di ventiquattro mesi da tale data."